

DETERMINAZIONE INTEGRATIVA N. 7 del 22 DICEMBRE 2021

**Determinazione integrativa della Determinazione n.2 del 1° febbraio 2021 -Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, come novellato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni) per servizi di sanificazione dei locali adibiti a sede dell'Unità Territoriale ACI di Pistoia, nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione e sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19.
Rimodulazione dei termini delle prestazioni contrattuali.
SmartCIG n. ZBD30535E4.**

LA RESPONSABILE DI STRUTTURA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019e del Comitato Esecutivo con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente in data 23 marzo 2021 su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle sedute del 26 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 luglio 2013 e 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore

Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n.022/0002196 del 17/06/2021 con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2021 e scadenza al 14/06/2022, l'incarico di Responsabile di Struttura per l'Unità Territoriale di Pistoia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3811 del 16 dicembre 2021 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*", di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020;

VISTO, in particolare, l'art.32, comma 2, secondo inciso, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il quale prevede che la stazione appaltante, per le procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) e b), possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo

pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art.31 del Codice dei contratti pubblici (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), nonché le Linee Guida n.3 *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”*, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n. 241/01;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata considerata come «pandemia» per il grado di diffusività e gravità raggiunti;

CONSIDERATO il continuo l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che il perdurare del contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente necessarie a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute della collettività;

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2021 ha approvato il Decreto Legge che ha prorogato al 31.03.2022 lo stato di emergenza.

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali nonché il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali, ad integrazione del Protocollo del 14 marzo 2020;

VISTO il Protocollo del 24 luglio 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" siglato da Ministro per la Pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali.

CONSIDERATA la necessità di continuare ad *"assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza."*, quali misure per la prevenzione della diffusione del contagio, per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi;

VISTA la Determinazione n. 2 del 1° febbraio 2021 con cui si affidava, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla ditta il Ponte Società Cooperativa Sociale, l'esecuzione di quattro cicli di sanificazioni verso il corrispettivo di €160,00, oltre IVA, cadauno, da effettuarsi all'occorrenza, su chiamata, nel corso dell'anno 2021. .

CONSIDERATO che dei quattro cicli di sanificazione ne è stato effettuato soltanto uno nel corso dell'anno 2021, residuando tre servizi, per un importo unitario pari ad € 160,00, oltre IVA e complessivo pari ad €480,00, oltre IVA;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica e sanitaria si è protratta e che pertanto è necessario continuare a garantire la tempestiva esecuzione di un'attività di sanificazione, a tutela della salute degli utenti e dei dipendenti, al verificarsi di eventi improvvisi che comportino il rischio di contagio.

CONSIDERATO che l'affidamento per le sanificazioni costituisce un contratto specificamente legato all'esecuzione della prestazione, in concomitanza con l'evolversi della situazione epidemiologica e normativa, piuttosto che ad una scadenza temporale di natura negoziale.

VERIFICATA la disponibilità della Società Il Ponte a rimodulare l'affidamento del servizio, ovvero a prestare nel corso dell'anno 2022 i tre servizi non effettuati nell'anno 2021, alle medesime condizioni prestazionali ed economiche di cui all'affidamento sottoscritto in data 2 febbraio 2021, pec prot. UPPT/0000566/21 del 02/02/2021.

VISTO che l'Ente si riserva di richiedere i tre servizi di sanificazione di cui non ha usufruito nel 2021, in caso di necessità, nel corso dell'anno 2022, quale misura di contrasto e prevenzione al covid-19, e che il ricorso alla suddetta rimodulazione dei termini risulta rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di dare atto della rinegoziazione con la Società Il Ponte società cooperativa sociale, corrente in Lucca, via Mattei 721, P.I. 01586560466, dell'esecuzione dei tre servizi di sanificazione non effettuati nel corso del 2021, da effettuarsi sempre e solo su richiesta ed all'occorrenza, nel corso dell'anno 2022, verso il corrispettivo residuo complessivo di € 480,00 oltre IVA, .

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718001 (spese di pulizia) a valere sui budget di gestione assegnato all'unità territoriale di Pistoia, quale Unità Organizzativa Gestore 4691, C.d.R. 4691, per l'esercizio finanziario 2022 per l'importo € 480,00, oltre IVA,

Di stabilire che gli importi verranno liquidati, per ogni singolo intervento di sanificazione, previa verifica della corretta esecuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Si dà atto che la Ditta risulta:

- in possesso di DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali;
- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- non risultano annotazioni dal Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC.

Il pagamento della fattura sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. **ZBD30535E4**;

La sottoscritta assume la Responsabilità del procedimento di cui all'art.31. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

Si dispone che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art.29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, nonché sul portale del MIT “*serviziocontrattipubblici*”

La Responsabile dell'U.T. Di Pistoia
Gianna Guiducci

